

Convegno ABI Basilea 3

Le banche italiane verso Basilea 3

Intervento di Luigi Federico Signorini
Direttore Centrale per la Vigilanza Bancaria e Finanziaria
Banca d'Italia

Roma, 26 giugno 2012

Indice

1. Introduzione.....	2
2. La risposta regolamentare alla crisi finanziaria.....	2
3. Verso il completamento della riforma della finanza	5
4. La disciplina europea.....	6
5. Possibili impatti per il sistema bancario italiano	10
6. Le sfide per le banche italiane	11

1. Introduzione

All'indomani della crisi, la necessità di correggere gli standard internazionali della regolamentazione prudenziale divenne immediatamente evidente. A cinque anni di distanza, l'agenda disegnata dai Leaders del G20 è stata in buona parte trasfusa negli accordi realizzati in sede internazionale; le norme di Basilea 3 – varate nel dicembre del 2010 – ne rappresentano il pilastro più importante.

L'attuazione però non è ancora completa; qualche tassello ancora manca. Il recepimento legale degli standard nelle diverse giurisdizioni è in corso. In Europa siamo al passaggio decisivo: è in corso la concertazione per giungere in tempi brevissimi alla stesura definitiva delle norme, che saranno in buona parte direttamente applicabili a tutte le istituzioni finanziarie dell'Unione. La Banca d'Italia continuerà a lavorare intensamente affinché il disegno regolamentare sia coerente con i principi già condivisi su scala globale e, allo stesso tempo, tenga presenti gli aspetti specifici del nostro sistema e la necessità di una pragmatica applicazione del principio di proporzionalità.

2. La risposta regolamentare alla crisi finanziaria

Il consenso sui fattori che hanno contribuito a innescare la crisi globale è ormai ampio: fra gli altri, la perversa combinazione di squilibri macroeconomici e comportamenti dei singoli intermediari, una struttura di incentivi distorta, controlli interni inefficaci, un approccio di supervisione a volte miope. Un ruolo lo ha avuto anche il contesto regolamentare: dalle carenti regole internazionali a quelle di singoli paesi, a volte troppo indulgenti nei confronti dei sistemi bancari nazionali; dall'esistenza di norme non pienamente efficaci nel cogliere i potenziali segnali di

instabilità, alla mancanza totale di standard internazionali in un campo molto importante per la stabilità finanziaria come la liquidità.

La revisione da parte del Comitato di Basilea del *framework* prudenziale per le banche (Basilea 3) – portata a termine nel dicembre del 2010 – è l'intervento di maggiore portata. Essa incide sulle principali aree dell'operatività bancaria: i rischi, il capitale, la leva, il *mismatch* tra attivo e passivo e, non ultimo, l'impatto del ciclo economico sui bilanci.

L'insufficiente quantità e soprattutto la scarsa qualità del patrimonio degli intermediari rispetto alle perdite da fronteggiare sono emerse tra i maggiori elementi critici. Gli standard di Basilea stavano anzi perdendo la funzione di *benchmark* per la valutazione dell'adeguatezza patrimoniale di una banca; gli analisti di mercato e le agenzie di rating convergevano su definizioni più stringenti.

Il Comitato di Basilea ha definito un concetto armonizzato di capitale bancario di primaria qualità, il common equity tier 1 (CET1), corrispondente di fatto alle azioni ordinarie e alle riserve di utili; sono stati previsti criteri armonizzati e più rigorosi per dedurre dal capitale le attività immateriali e le partecipazioni finanziarie. Il requisito complessivo minimo, pur rimanendo inalterato all'8 per cento delle attività ponderate per il rischio, dovrà essere soddisfatto per più della metà con strumenti di CET1. È inoltre previsto un ulteriore cuscinetto di capitale, aggiuntivo rispetto ai minimi regolamentari, pari al 2,5 per cento del CET1 in rapporto all'attivo a rischio (capital conservation buffer). Benché non si tratti di un innalzamento del livello minimo, gli intermediari che non disporranno in pieno di tali risorse dovranno comunque rispettare limiti alla distribuzione dei dividendi e all'attribuzione di bonus.

In secondo luogo, si è intervenuti sulla definizione delle attività ponderate per il rischio, ossia sul denominatore del *solvency ratio*.

La crisi ha mostrato come alcune tipologie di rischi, specialmente quelli di mercato e di controparte, fossero sensibilmente sottostimati dall'applicazione delle regole vigenti. Le innovazioni introdotte, in parte già entrate in vigore da qualche mese (Basilea 2,5), mirano a correggere questi problemi. Il cantiere non è ancora chiuso: sono in corso intense consultazioni con l'industria su una revisione fondamentale del trattamento prudenziale del trading book. Non è escluso che si apportino nel futuro altri aggiustamenti, per adeguare l'impianto prudenziale all'innovazione finanziaria e all'operatività delle banche. Ciò che rileva già ora è tuttavia la diffusa consapevolezza che un robusto impianto di norme deve continuare a garantire il necessario allineamento tra i rischi effettivi e il loro trattamento prudenziale, così da disegnare una adeguata struttura di incentivi e minimizzare i rischi di arbitraggio.

Una terza area di intervento riguarda la limitazione della leva finanziaria. L'esigenza di evitare un eccessivo grado di indebitamento nei bilanci delle banche ha portato all'introduzione, per la prima volta su scala globale, di un livello massimo di

leva (*leverage ratio*) con cui le banche potranno operare; questo strumento potrà inoltre supplire alle eventuali carenze nei modelli interni adottati dalle banche, specie nei comparti finanziari più complessi.

Le banche dovranno detenere un patrimonio di base (Tier 1) almeno pari al 3 per cento delle attività non ponderate per il rischio (in bilancio e fuori bilancio, inclusi i derivati). Analogamente alle più severe norme sulle attività di rischio, anche il leverage ratio mira a colpire maggiormente il modello di business tipico delle banche di investimento, che operano tradizionalmente con una leva più alta.

La crisi finanziaria e, soprattutto, la protratta fase recessiva che ne è scaturita hanno riportato all'attenzione delle autorità anche il tema della prociclicità delle norme prudenziali, già ampiamente dibattuto durante i lavori di predisposizione della disciplina di Basilea 2. È maturata la convinzione che le regole esistenti andassero integrate da nuovi presidi orientati al contenimento dei rischi connessi alla dinamica del credito nelle diverse fasi del ciclo economico.

Il Comitato di Basilea ha ritenuto necessario, anche su questo, integrare le norme vigenti con specifici correttivi. Alle banche potrà essere richiesto di costituire un buffer di capitale (countercyclical capital buffer), che potrà raggiungere il 2,5 per cento delle attività ponderate per il rischio, destinato a garantire che le banche accumulino risorse patrimoniali nelle fasi in cui la crescita del credito rispetto alla dinamica del prodotto interno lordo risulti particolarmente elevata.

Un importante intervento riguarda l'introduzione di standard per il rischio di liquidità. Sebbene quest'ultimo sia uno dei principali fattori di potenziale instabilità nei bilanci delle banche, la convinzione che le esigenze degli intermediari potessero essere fronteggiate con il sistematico ricorso a mercati interbancari integrati e sviluppati aveva indotto le autorità internazionali a sottrarre ad ogni vincolo normativo questo delicato profilo di rischio. L'esperienza recente, che ha alimentato una feconda letteratura empirica in materia, ha mostrato come l'incapacità di rifinanziare le proprie passività possa far precipitare rapidamente in una severa crisi anche una banca solvibile, soprattutto in fasi congiunturali difficili come quella attuale.

Le due nuove regole sulla liquidità mirano a colmare questa lacuna, avendo riguardo alla capacità delle banche sia di fronteggiare situazioni di stress acuto con adeguate disponibilità liquide (liquidity coverage ratio) sia di mantenere condizioni di equilibrio strutturale tra le scadenze dell'attivo e del passivo (net stable funding ratio). Sono tuttora in corso intense riflessioni a livello internazionale sia sulle modalità operative di utilizzo del buffer di liquidità sia sui possibili effetti indesiderati delle nuove norme sui mercati finanziari.

3. Verso il completamento della riforma della finanza

Basilea 3 non esaurisce gli interventi regolamentari in risposta alla crisi. Sia su scala globale sia a livello europeo si stanno mettendo a punto vari altri interventi che rappresentano il naturale complemento delle norme prudenziali fin qui delineate.

Il trattamento prudenziale delle istituzioni sistemicamente rilevanti (*systemically important financial institutions*, SIFI) è il primo. Come è noto, questi intermediari – di norma *cross-border*, strettamente interconnessi tra loro e di dimensioni molto elevate rispetto alle capacità di intervento dei governi dei paesi d'origine – hanno contribuito a rendere più gravi gli effetti della crisi; in diversi casi, le autorità pubbliche hanno dovuto offrire sostegno a numerose istituzioni per evitare il contagio che un loro fallimento avrebbe provocato, rendendo così tangibile il rischio di *moral hazard*.

Il framework per le banche sistemiche su scala globale (G-SIB) è oramai definito, con l'obiettivo di rafforzare la loro capacità di assorbire le perdite. Si sta ora lavorando alla definizione di un adeguato trattamento prudenziale delle banche sistemiche a livello nazionale (D-SIB). Da un lato, occorrerà garantire coerenza tra le due dimensioni, per evitare duplicazioni ovvero un'allocazione non ottimale delle risorse; dall'altro, sarà essenziale definire ex ante i criteri che le autorità nazionali dovranno utilizzare, per evitare che l'imposizione di requisiti prudenziali aggiuntivi per fronteggiare situazioni di potenziale instabilità sistemica a livello nazionale possa celare orientamenti ingiustificatamente protezionistici.

Tema non meno importante è quello della gestione delle crisi, con particolare riguardo agli intermediari di maggiori dimensioni, considerato anche il rilevante impatto potenziale sulle finanze pubbliche nazionali. Lo scorso 6 giugno la Commissione Europea ha reso pubblica la proposta di introduzione di strumenti che assicurino il coinvolgimento dei creditori privati nelle situazioni di crisi (*bail-in*), l'adozione di più efficaci meccanismi di cooperazione internazionale e il finanziamento della risoluzione delle crisi attraverso la creazione di specifici fondi di risoluzione, così da ridurre l'eventuale onere a carico dei contribuenti.

L'impianto generale della direttiva è in linea con le indicazioni del Financial Stability Board; mira ad armonizzare le legislazioni nazionali, che sono state riviste negli anni recenti per affrontare le situazioni di crisi che si sono verificate nei fatti. La proposta si basa su tre pilastri: la prevenzione, interventi tempestivi, un'efficace risoluzione. Facendo tesoro delle indicazioni internazionali e delle esperienze nazionali, essa prevede l'introduzione di strumenti utilizzati già utilizzati in alcuni paesi (ad esempio, la bad bank) e dei piani di recovery e

resolution. *L'armonizzazione dei vari strumenti è accompagnata da una più efficace cooperazione tra le autorità che partecipano ai "collegi di risoluzione" nel caso di gruppi cross-border. La direttiva introduce inoltre i fondi di risoluzione delle crisi, destinati esclusivamente alla risoluzione ordinata delle crisi e non per il salvataggio delle banche.*

Si considerino inoltre i lavori in corso sul cosiddetto "sistema bancario ombra" (*shadow banking*). Come ricordato in diverse occasioni, si tratta di un fenomeno poco significativo in Italia, anche in virtù di un sistema di controlli esteso e penetrante. La crisi ha tuttavia mostrato quanto dannosi possano essere – anche per le giurisdizioni più prudenti – gli effetti di un impianto di norme sull'intermediazione finanziaria non bancaria non proporzionate ai rischi effettivi. Lo *shadow banking* ha favorito un aumento eccessivo della leva finanziaria e di altri rischi, quali quelli connessi con la trasformazione delle scadenze, che si sono poi riversati anche su intermediari vigilati, richiedendo l'attivazione della *safety net* pubblica. Lo scorso marzo la Commissione europea ha pubblicato per consultazione un Libro Verde, che contiene una prima analisi sistematica dei rischi connessi con lo *shadow banking* e una discussione delle possibili misure regolamentari da adottare.

Un importante complemento del processo di riforma sarà infine la verifica di come le singole misure troveranno attuazione nelle singole giurisdizioni. È un progetto ambizioso, tutt'altro che semplice, ma senz'altro necessario se si vuole davvero garantire un effettivo *level playing field* su scala globale. È infatti chiaro come un'azione regolamentare pur incisiva e condivisa ai massimi livelli tecnici e politici rischi di rimanere inefficace se non accompagnata da un adeguato *enforcement*.

Pochi giorni fa il Comitato di Basilea ha pubblicato i risultati preliminari di un esercizio di monitoraggio, volto a verificare il modo in cui le regole internazionali di Basilea 3 sono state o stanno venendo introdotte nelle varie giurisdizioni. Il processo è articolato su più livelli: l'adozione dei nuovi standard nei tempi previsti; l'effettiva coerenza delle norme con i nuovi standard; le modalità di calcolo da parte delle banche degli attivi ponderati a rischio. Alcuni gruppi italiani sono attualmente coinvolti nell'esercizio.

4. La disciplina europea

Il 20 luglio dello scorso anno la Commissione ha adottato la proposta legislativa volta a recepire nell'ordinamento europeo le regole di Basilea 3; essa è articolata in due provvedimenti legislativi distinti, una direttiva e un regolamento.

La nuova Capital Requirements Directive (la cosiddetta CRD IV) definisce le regole in materia di autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria, libera prestazione dei servizi, cooperazione tra le Autorità di vigilanza, secondo pilastro, ambito di applicazione dei requisiti, metodologie per la determinazione dei buffer di capitale, disciplina delle sanzioni amministrative, regole sulla governance e sulle remunerazioni del personale. Il Capital Requirements Regulation (CRR) definisce le norme per il calcolo dei requisiti prudenziali che saranno direttamente applicabili alle banche e alle imprese di investimento nonché le regole per il monitoraggio dei requisiti a fronte del rischio di liquidità e del leverage ratio.

La tecnica legislativa adottata dalla Commissione costituisce una rilevante novità rispetto al passato. Il regolamento, in particolare, comportando l'immediata applicazione delle norme comunitarie negli ordinamenti nazionali, intende rappresentare uno strumento di massima armonizzazione: in questo modo, si riducono le discrezionalità nazionali, si favorisce l'adozione di un set di regole unico per tutti gli intermediari e si riducono gli oneri regolamentari, specialmente per i gruppi con operatività cross-border.

Nella riunione dell'Ecofin dello scorso 15 maggio è stato raggiunto un accordo politico (*general agreement*) sul testo di compromesso predisposto dalla Presidenza di turno presso il Consiglio europeo sulla base degli orientamenti espressi da parte degli Stati Membri. Il negoziato è ora approdato alla fase del cosiddetto "trilogo", che vede impegnate tutte le istituzioni europee nella ricerca di una sintesi tra il testo approvato dall'ECOFIN e le proposte approvate dal Parlamento lo scorso 14 maggio. I testi definitivi della direttiva e del regolamento dovrebbero essere approvati entro l'estate.

Il negoziato è entrato dunque in una fase molto delicata. Come in passato, la Banca d'Italia sostiene – nell'ambito delle sue competenze e prerogative – l'importanza di un'attuazione sostanziale delle previsioni di Basilea 3 e la necessità di giungere a livello europeo all'approvazione di un sistema di regole coerente con i principi concordati a livello G20. Di seguito, proverò a dare evidenza degli aspetti di maggiore interesse per il sistema italiano.

Il testo presentato dalla Commissione l'anno scorso prevedeva una legislazione primaria di massima armonizzazione, limitando fortemente la possibilità per gli Stati membri di adottare regole nazionali diverse, anche se più stringenti, di quelle concordate in ambito europeo. La scelta della Commissione trae origine dall'intento di realizzare quello che si usa chiamare un *single rulebook*: un insieme di regole armonizzato, da applicare a tutte le banche che operano in Europa.

La Banca d'Italia ha sempre sostenuto questo orientamento, unitamente a un ruolo attivo e di coordinamento della Commissione, dell'EBA e dell'*European Systemic Risk Board*. Il testo approvato dal Consiglio ha notevolmente ampliato il grado di flessibilità a disposizione degli Stati Membri. È essenziale che le disposizioni così

approvate non siano l'occasione per introdurre politiche di *ring-fencing*, ponendo vincoli alla circolazione del capitale e della liquidità all'interno dei gruppi *cross-border*. Il ruolo di coordinamento delle istituzioni europee sarà molto importante in questo senso.

Le norme sul capitale appaiono nel complesso soddisfacenti sul piano della coerenza con i criteri definiti dal Comitato di Basilea. Anche su temi specifici, di grande rilevanza per le banche italiane – quali le attività per imposte anticipate (DTA) – il risultato è positivo: l'emendamento sulle DTA presentato dalla delegazione italiana nel negoziato presso il Consiglio, volto proprio ad allineare il testo del regolamento alle modifiche introdotte da Basilea lo scorso dicembre, è stato accolto dalla Presidenza e sostenuto dalla Commissione.

Le regole approvate dal Comitato di Basilea prevedono che siano computati nel *common equity Tier 1* gli strumenti che rispettano sia la forma giuridica (*common shares*) sia la sostanza economica (rispetto dei criteri). Nelle norme europee attualmente in discussione si prevede l'applicazione del principio della prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica, sulla base del fatto che in alcuni ordinamenti comunitari non è prevista la definizione di "azioni ordinarie". Su questo punto il dibattito è stato acceso. È importante che la qualità degli strumenti sia comunque assicurata; fondamentale è il ruolo dell'EBA nell'assicurare un'applicazione uniforme e rigorosa delle regole. Il testo approvato dal Consiglio prevede che, a partire dal prossimo anno, l'EBA rediga una lista degli strumenti classificati nel *common equity* sulla base delle decisioni delle Autorità competenti degli Stati membri, controllando in qualche modo *ex post* la qualità degli strumenti di capitale anziché valutarli *ex ante*. È una soluzione di compromesso, non del tutto soddisfacente. Un altro aspetto che dovrebbe essere meglio definito nel corso del "trilogo" riguarda le clausole contrattuali in base alle quali gli strumenti ibridi di capitale sono convertiti in azioni (cd. *point of non viability*).

Un ultimo e fondamentale elemento legato alla definizione di capitale è rappresentato dal disegno del periodo transitorio. La proposta di disciplina europea demanda alle autorità nazionali molte scelte. Auspichiamo un coordinamento a livello europeo.

La Banca d'Italia sta analizzando le diverse opzioni possibili e svolgendo le relative analisi di impatto. Siamo consapevoli della delicatezza della scelta e della

necessità di fornire quanto prima utili indicazioni al riguardo. L'obiettivo è quello di individuare un percorso che tenga conto, a livello di sistema, delle esigenze dell'economia e sia allo stesso tempo credibile e sostenibile agli occhi del mercato.

Le regole in discussione in ambito europeo sulla liquidità e sul *leverage ratio* – destinate a entrare in vigore non prima del 2015 – presentano numerose divergenze rispetto a quanto stabilito dal Comitato di Basilea. La valutazione delle evidenze empiriche raccolte nel corso del periodo di monitoraggio potrà sostenere eventuali aggiustamenti alla definizione e alla calibrazione delle norme; occorrerà tuttavia difendere anche in quest'ambito un sostanziale allineamento con le norme definite a livello globale.

Quanto al *leverage ratio*, permangono nel testo discusso al Consiglio divergenze rispetto al *framework* di Basilea. Il testo comunitario subordina la natura vincolante di tale indicatore ai risultati del monitoraggio e prevede diverse modalità di *disclosure* da fornire al mercato. Tale impostazione non appare condivisibile, anche perché riduce significativamente la comparabilità tra intermediari.

La bozza di regolamento approvata dal Consiglio prevede infine che la Commissione sottoponga entro la fine del 2013 al Consiglio e al Parlamento europeo un rapporto sull'impatto della nuova disciplina prudenziale sui crediti erogati dalle banche alle piccole e medie imprese. Si tratta, come è noto, di un tema di estrema rilevanza per i Paesi, come l'Italia, in cui tali operatori costituiscono l'ossatura del sistema economico.

Il Parlamento europeo ha approvato lo scorso 14 maggio in Commissione Affari Economici e Finanziari un emendamento che prevede, tra l'altro, l'applicazione a tutte le esposizioni verso le PMI di un fattore correttivo (*supporting factor*), volto a neutralizzare l'onere patrimoniale determinato dai maggiori livelli di capitale richiesti da Basilea 3 e ispirato alla proposta avanzata nei mesi scorsi dalle principali associazioni di categoria italiane (non inserita nel testo di compromesso predisposto dall'attuale Presidenza). La finalità della proposta appare condivisibile. Tuttavia, perché questa possa tradursi in una credibile revisione regolamentare, dovrà essere accompagnata da robuste evidenze statistiche. In tale direzione, la Banca d'Italia sta fornendo il proprio contributo tecnico.

5. Possibili impatti per il sistema bancario italiano

Che il sistema di Basilea 3 richieda più capitale di alta qualità è fuori di dubbio: è un obiettivo dichiarato e vale per tutti. Ma è importante sottolineare che, in termini relativi, il sistema della ponderazione per il rischio è stato rivisto attribuendo maggior peso alle attività di natura finanziaria. In questo senso, il timore che le nuove regole siano particolarmente onerose per i modelli di business meno orientati alla finanza non è fondato.

I dati raccolti nell'ambito delle analisi d'impatto (*Quantitative Impact Studies*, QIS) mostrano che l'inasprimento della ponderazione per il rischio sarà un importante fattore discriminante, incidendo maggiormente sulle banche che più operano nel comparto dei derivati e della finanza innovativa. Ciò appare confermato dai dati delle banche italiane del campione utilizzato nel monitoraggio periodico, per le quali sarebbe la nuova definizione di capitale di vigilanza a incidere in maniera preponderante sul *solvency ratio*, a fronte di un aumento complessivo degli RWA inferiore a quello rilevato in numerose altre giurisdizioni. La capacità del nuovo impianto regolamentare di distinguere, almeno in parte, tra differenti modelli di business trova inoltre conferma dalle evidenze raccolte sul *leverage ratio*, in base alle quali gli intermediari italiani si collocano nella media o talvolta su livelli superiori rispetto ai principali *competitors* europei.

Su questo sfondo, come ha ricordato il Governatore Visco nelle ultime Considerazioni Finali, il percorso di aggiustamento verso Basilea 3 procede con regolarità.

Le esigenze di capitale necessarie alle banche italiane del campione per soddisfare a regime (entro il 2019) il requisito patrimoniale del 7 per cento in termini di *common equity* sarebbero quantificabili in circa 14 miliardi di euro sulla base dei dati di dicembre 2011, tenuto anche conto delle principali azioni sul capitale realizzate nei primi mesi di quest'anno. Si tratta di un notevole passo avanti rispetto ai 24 miliardi stimati sui dati di giugno 2011. Le ulteriori azioni già realizzate o in corso di completamento, anche al fine di soddisfare la raccomandazione EBA sul capitale, contribuiranno verosimilmente a una ulteriore riduzione delle residue esigenze patrimoniali.

Il miglioramento dipende dagli aumenti di capitale realizzati e anche, in una misura non piccola, al più favorevole trattamento prudenziale di alcune tipologie di

attività per imposte anticipate (*deferred tax assets*). Il progresso sarebbe stato molto maggiore se non avessero pesato in direzione opposta le consistenti minusvalenze registrate sul portafoglio delle attività disponibili per la vendita, soprattutto a causa della contrazione dei corsi dei titoli del debito sovrano nella seconda metà del 2011. Il quadro prudenziale a regime prevede infatti l'eliminazione dei filtri prudenziali attualmente in vigore; in tal modo, le minusvalenze incideranno direttamente sul capitale bancario di qualità primaria. La conseguente possibile volatilità del patrimonio di vigilanza è oggetto di attento scrutinio.

Sul fronte della liquidità, le simulazioni condotte sia sull'indicatore di breve termine (*Liquidity Coverage Ratio*, LCR) sia su quello strutturale (*Net Stable Funding Ratio*, NSFR) mostrano un marcato miglioramento rispetto alle evidenze acquisite sulla base dei dati di giugno 2011. Ciò dipende in gran parte dalle operazioni di rifinanziamento con scadenza triennale presso l'Eurosistema: l'ampio ricorso al *funding* della banca centrale, favorito dalla concessione della garanzia statale sulle emissioni obbligazionarie, ha prodotto un incremento dei *buffers* di liquidità e ha consentito alle banche di sostituire raccolta interbancaria *unsecured wholesale* a breve termine.

6. Le sfide per le banche italiane

La disciplina di Basilea 3 pone alle banche sfide importanti. Queste potranno andare ben oltre l'adeguamento quantitativo ai nuovi standard prudenziali, imponendo una consapevole revisione anche nella sfera strategica e gestionale.

Le nuove regole mirano a rendere il sistema finanziario più stabile, a contenere il rischio complessivo entro livelli sostenibili. La crisi ha dimostrato che ai rendimenti storicamente elevati che hanno caratterizzato nel recente passato il business bancario in tutti i principali paesi si associavano rischi eccessivi: sarà dunque difficile che possano essere conseguiti ancora in futuro livelli di redditività analoghi a quelli prevalenti prima del 2007.

Rispetto a quanto avvenuto in molti dei principali paesi, le banche italiane sono uscite dalla prima fase della crisi meno traumaticamente, anche in virtù di un modello di intermediazione sostanzialmente sano. Occorre tuttavia dimostrare, ora più che mai, di saper cogliere le difficili sfide poste dai nuovi scenari.

Sul fronte del capitale, i progressi che il sistema nel suo complesso continua a registrare dall'inizio della crisi sono assai significativi. Si è fatto ricorso al mercato, con successo, seppure in condizioni tutt'altro che agevoli; gli azionisti si sono mostrati consapevoli dell'importanza di garantire il necessario supporto. Il rafforzamento patrimoniale deve proseguire, anche e soprattutto per continuare a garantire un adeguato sostegno all'economia. Come già Basilea 2, le norme prudenziali di Basilea 3 offrono – a fronte degli innegabili costi che impongono agli intermediari – una preziosa opportunità. Con riferimento al rischio di credito, la cui impalcatura regolamentare esce sostanzialmente confermata dalla riforma, si tratta di proseguire nel percorso, già avviato da tempo, di rafforzamento della capacità di selezionare i progetti meritevoli, monitorando adeguatamente le posizioni in deterioramento e facendo affidamento su robusti sistemi di controlli interni.

Rimane indispensabile che le banche italiane migliorino ancora il governo del rischio di liquidità, anche attraverso un continuo aggiornamento dei *contingency funding plans* e l'utilizzo di robuste analisi di scenario sui flussi di cassa e sulle riserve di liquidità. L'alleviarsi delle tensioni grazie ai provvedimenti straordinari della politica monetaria consente oggi di pianificare con calma le necessarie misure e strategie aziendali. Bisogna sfruttare l'occasione. Bisogna soprattutto avviare un percorso di rafforzamento strutturale della posizione di liquidità, potenziando le fonti di provvista più stabili.

Negli anni a venire sarà fondamentale la sfida della redditività. La finanza deve tornare al servizio dell'economia: nel servire le imprese, le famiglie, in modo innovativo ma attento alle effettive necessità della clientela, le banche devono ampliare l'offerta, irrobustire i ricavi. La centralità del credito bancario nel nostro paese e l'attuale debolezza dell'economia rendono ancora più urgente sciogliere i nodi strutturali: efficienza operativa, offerta di servizi, rapporto con le imprese.

L'azione per recuperare reddito non può passare né per innovazioni finanziarie dal dubbio valore aggiunto per la collettività né per la ricerca di nuove modalità per assumere rischi eccessivi. La redditività va recuperata aumentando l'efficienza aziendale e la qualità dei servizi per la clientela, rafforzando i presidi organizzativi, concentrandosi sul *core business* e rafforzando gli assetti di governo aziendale. Il pieno utilizzo della leva tecnologica, anche nella revisione delle articolazioni territoriali e nelle modalità di interazione con la clientela, può fornire un valido contributo in questa direzione.

Tutti questi elementi, se combinati in modo efficace, potranno contribuire a rafforzare quello che rimane, alla luce dell'esperienza degli ultimi anni, l'elemento centrale di qualsiasi sistema finanziario: la fiducia della clientela. La capacità delle banche di interpretare correttamente gli scenari futuri, adattare coerentemente le proprie strategie, innovando, si misurerà soprattutto su questo terreno.